



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.8.2002
COM(2002) 465 definitivo

2002/0205 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare
alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi disciplina gli scambi di prodotti tessili tra le Comunità e alcuni paesi terzi.

Dall'esperienza acquisita finora scaturisce che è opportuno apportare alcuni miglioramenti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 nell'interesse delle autorità competenti, degli operatori e dei paesi terzi.

Inoltre, a seguito dell'adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC, è necessario modificare il suddetto regolamento per integrarvi alcune disposizioni del protocollo di adesione.

Le modifiche riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- (a) il regolamento (CEE) n. 918/83 prevede franchigie doganali per le merci importate nella Comunità in circostanze particolari. Le sue disposizioni riguardano condizioni particolari ben definite che non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia, come nel caso delle importazioni di campioni commerciali o delle spedizioni di valore trascurabile. Essendo parte della legislazione comunitaria doganale, detto regolamento non esonera le merci importate dalle altre misure di politica commerciale, quali l'applicazione di limiti quantitativi, il rilascio di licenze d'importazione e d'esportazione, i documenti relativi alla sorveglianza e le norme relative alle attestazioni d'origine che disciplinano l'importazione nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93.

Riguardo all'esenzione dagli obblighi quali i limiti quantitativi, le licenze, la sorveglianza e le attestazioni d'origine, le stesse considerazioni che hanno portato all'adozione del regolamento (CEE) n. 918/83 si applicano al settore delle importazioni di prodotti tessili. La legislazione comunitaria non prevede tuttavia tale esenzione.

Con particolare riferimento ai campioni utilizzati a fini di promozione commerciale, è necessario completare la legislazione comunitaria tenendo conto dell'esperienza secondo cui l'assenza di una normativa a livello comunitario comporta, da un lato, la mancanza di certezza giuridica e, dall'altro, la possibilità di elusione.

Pertanto, è opportuno integrare nel regolamento (CEE) n. 3030/93 un riferimento alle norme del regolamento (CEE) n. 918/83.

- (b) Il regolamento (CE) n. 1541/98 stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato di origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine.

Alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi di queste disposizioni di carattere generale e richiedono un certificato di origine per i prodotti non inclusi nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. Alcuni di essi contengono inoltre moduli per i certificati di origine diversi da quelli utilizzati generalmente per i tessuti e i capi di abbigliamento a norma del regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio.

Ai fini di una semplificazione amministrativa, e fatta salva l'applicazione delle norme contenute negli accordi, nei protocolli o nelle altre intese bilaterali di cui sopra, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 1541/98, richiedendo quindi un certificato di origine unicamente per le importazioni dei prodotti elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93, e, come norma generale, prevedendo unicamente una dichiarazione di origine per le importazioni degli altri gruppi di prodotti, ossia IIIA, IIIB, IV e V. Oltre alle modalità previste dagli accordi bilaterali con i paesi terzi, inoltre, si dovrebbe consentire di dimostrare l'origine dei tessuti e dei capi di abbigliamento in funzione dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1541/98.

- (c) La Repubblica popolare cinese ha aderito all'Organizzazione mondiale per il commercio l'11 dicembre 2001. Tra i requisiti e le condizioni legati all'adesione all'OMC, il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro, che è parte integrante del protocollo di adesione della Cina all'OMC, prevede una specifica clausola di salvaguardia valida fino al 31 dicembre 2008 concernente le importazioni, dalla Cina verso un paese membro dell'OMC, di prodotti tessili e capi di abbigliamento disciplinati dall'accordo sui tessuti e sull'abbigliamento (in appresso denominato ATA).

Le misure di salvaguardia previste nel regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere allineate alla disposizione di cui sopra.

Le misure previste nel presente regolamento hanno ottenuto il parere favorevole del Servizio giuridico, delle Direzioni generali Imprese, Fiscalità e Dogane e Relazioni esterne e dell'Ufficio per la lotta antifrode.

Si invita pertanto la Commissione ad adottare la seguente proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) a seguito dell'applicazione del regolamento 3030/93, sono sorti problemi circa i prodotti tessili importati in circostanze particolari, segnatamente come campioni commerciali o spedizioni di valore trascurabile;
- (2) il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983², relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, prevede franchigie doganali per le merci importate nella Comunità in circostanze particolari che non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia. Essendo parte della legislazione doganale comunitaria, tuttavia, detto regolamento non esonera le merci importate dalle misure di politica commerciale diverse dai dazi doganali, quali le restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e gli altri requisiti amministrativi di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93;
- (3) è opportuno prevedere un'esenzione da queste misure in circostanze analoghe a quelle di cui al regolamento (CEE) n. 918/83;
- (4) il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio³ stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine;

¹ GU C ..., ..., pag. ...

² GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

³ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11.

- (5) alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi rispetto a queste disposizioni di carattere generale e, in particolare, richiedono un certificato di origine per i gruppi di prodotti diversi da IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 oppure richiedono l'uso di moduli specifici per la certificazione dell'origine laddove il regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio si limita a specificare le condizioni generali che i moduli utilizzati devono soddisfare;
- (6) ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno puntare a un unico sistema normativo per l'attestazione d'origine delle importazioni di prodotti tessili e di capi di abbigliamento provenienti da qualsiasi paese. A tale riguardo, si ritiene opportuno attenersi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 1541/98;
- (7) oltre che ai requisiti specifici previsti dagli accordi bilaterali con i paesi terzi, quindi, si dovrebbe consentire di dimostrare l'origine dei tessili e dei capi di abbigliamento secondo i requisiti di carattere generale di cui al regolamento (CE) n. 1541/98;
- (8) la Repubblica popolare cinese ha aderito all'Organizzazione mondiale per il commercio l'11 dicembre 2001;
- (9) tra i requisiti e le condizioni legati all'adesione all'OMC, il paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro, che è parte integrante del protocollo di adesione della Cina all'OMC, prevede una specifica clausola di salvaguardia valida fino al 31 dicembre 2008 concernente le importazioni, dalla Cina verso un paese membro dell'OMC, di prodotti tessili e capi di abbigliamento disciplinati dall'accordo ATA ;
- (10) le misure di salvaguardia previste nel regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere allineate al paragrafo 242;
- (11) è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1. Il comma seguente è aggiunto all'articolo 1, paragrafo 4:

“In deroga alle disposizioni del presente regolamento, i prodotti tessili che possono beneficiare di franchigie doganali a norma del regolamento (CEE) n. 918/83⁴ non sono soggetti a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine se importati nelle "circostanze particolari" di cui al regolamento suddetto.”

⁴ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"6. I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente."

3. È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'accordo sui tessili e sull'abbigliamento rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

- (a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5% (6% per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

- (b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti in virtù della presente disposizione.

- (c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata in virtù del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. E' opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto in virtù del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate in conformità della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. I limiti quantitativi fissati in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.
3. Le misure di cui al presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente